

REGOLAMENTO

SULLA RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DALLA CONDIVISIONE DELL'ENERGIA DELLA TRENTO ENERGIA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (di seguito TECER)

PREMESSO che

- 1) L'art. 31 D.Lgs. 199/2021 ha consentito l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili nonché di comunità energetiche rinnovabili;
- 2) in data 08/04/2024 è stata avviata l'apertura dei portali del GSE per presentare le domande di ammissione agli incentivi, che comprendono, fra l'altro:
 - a. una tariffa incentivante ventennale calcolata in funzione dell'energia condivisa (cd. "Tariffa premio");
 - b. un contributo di valorizzazione (così detto "contributo ARERA") dei benefici che l'autoconsumo comporta mediamente per la rete elettrica pubblica, calcolato sull'energia autoconsumata;di seguito "Incentivi";
- 3) ai sensi dell'art. 3 c. 1 DM n. 414/2023 la tariffa premio, così come il contributo ARERA, sono dovuti dal GSE alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);
- 4) le CER, ai sensi dell'Articolo 31, comma 1, del D.Lgs 99/2021 hanno facoltà di distribuire la tariffa e il contributo (totalmente o parzialmente) ai propri membri, come benefici economici diversi dai profitti, in base a pattuizioni concordate, ovvero di impiegarli in progetti che forniscano benefici ambientali, economici o sociali;
- 5) come previsto dall'Articolo 28.3 dello Statuto Sociale della TECER, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle Regole operative "Decreto CACER e TIAD - Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR", sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
- 6) come previsto dall'Articolo 28.3 dello Statuto Sociale della TECER, le modalità di riparto ai propri associati degli eventuali "Incentivi" incassati da TECER, sono definite all'interno dell'apposito Regolamento;
- 7) come previsto dall'Articolo 14.1 lett. i) dello Statuto Sociale della TECER, è compito dell'Assemblea dei soci approvare il presente Regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.

Tanto premesso, si approva il seguente

REGOLAMENTO SULLA RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DALLA CONDIVISIONE DELL'ENERGIA DELLA TECER

Articolo 1 – Tipologia di importi derivanti dalla condivisione dell'energia

In esecuzione dello Statuto Sociale, è approvato il regolamento riguardante la destinazione e l'utilizzo degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia e dalla eventuale cessione delle eccedenze (gli **"Importi Derivanti dalla Condivisione dell'Energia"**) costituiti da:

- I. le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis, comma 9, D.Lgs 162/2019 e del DM Ministero Sviluppo Economico (MISE) del 15.09.2020 all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla TECER e gestiti dalla Comunità medesima o da un suo socio o da un produttore terzo ai sensi dell'art. 3.2, lett. D) dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA). Le tariffe incentivanti sono da considerarsi di due differenti categorie:
 - **Quota Libera**, che identifica l'importo della tariffa premio non eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle Regole operative "Decreto CACER e TIAD - Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" al netto delle eventuali spese di gestione non coperte da altri ricavi;
 - **Quota Vincolata**, che identifica l'importo della tariffa premio eccedentaria rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle Regole operative "Decreto CACER e TIAD - Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR"
 - Gli importi maturati dalla valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, mediante la restituzione delle componenti tariffarie come definito dal Decreto CACER, dal TIAD e dalle Regole operative "Decreto CACER e TIAD - Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR".

La TECER potrà detenere, per i fini di cui all'art. 42 bis, D.Lgs 162/2019, ai sensi dell'art. 3.2, lett. D) dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente, impianti di Soci della TECER ovvero, ove consentito, di terzi a condizione che questi ultimi sottoscrivano il presente Regolamento per accettazione.

La TECER è mandataria di tutti i soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dall'art. 3.2 dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 di ARERA.

Articolo 2 – Referente

Ai sensi dell'Articolo 8) dello Statuto Sociale della TECER, gli associati individuano l'Associazione quale Referente della CER, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa. Si dà atto, ai sensi di Legge, che la CER è responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

Il ruolo di Referente è stato attribuito alla TECER, per il tramite della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale, a cui è conferita anche la legale rappresentanza della TECER nei confronti del GSE, dei soci e dei terzi.

Spetta al Referente la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria della CER nonché il compito di interloquire, relazionare e, in generale, intrattenere ogni tipo di rapporto strumentale al funzionamento della TECER con il GSE e con ogni altro ente che sia/possa essere coinvolto nella gestione della TECER.

L'attività di ripartizione degli Incentivi è attribuita alla TECER, per il tramite della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale in qualità di Referente, che la effettua nel rispetto della normativa di settore. La CER potrà inoltre affidare a terzi parzialmente o totalmente le attività necessarie per la richiesta e la gestione degli incentivi.

Con l'avvenuta ammissione, l'associato conferisce all'Associazione specifico mandato per la gestione tecnica e amministrativa, in nome e per conto proprio, della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al trattamento dei dati ed a sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio. La validità del mandato si intende operante per tutta la durata del rapporto associativo ed è irrevocabile fino a che dura il rapporto associativo stesso. Gli associati affidano all'Associazione la gestione delle partite finanziarie in entrata ed in uscita nei confronti di GSE a titolo di incentivo ed eventuale vendita di energia nei confronti di GSE e di soggetti terzi.

Articolo 3 - Destinazione degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia

Gli importi degli "Incentivi" incassati dalla TECER, saranno destinati dal Referente in linea prioritaria:

- I. alla copertura dei costi per il funzionamento della TECER, ivi compreso il pagamento di eventuali corrispettivi dovuti per lo svolgimento dei servizi amministrativi, fiscali, contabili e tecnici della TECER, desumibili dal bilancio d'esercizio;
- II. alla restituzione dei finanziamenti ottenuti e dei costi sostenuti per la fornitura degli impianti di produzione secondo il relativo piano di ammortamento ovvero, nel caso di impianto detenuto dalla TECER, ma di proprietà di un socio o di un terzo, al pagamento dei costi di messa a disposizione dell'impianto come impianto detenuto dalla TECER, secondo gli accordi di volta in volta intercorsi e desumibili dal bilancio d'esercizio;
- III. alle trattenute effettuate dal GSE a copertura dei costi legati al servizio per l'autoconsumo diffuso.

Ciò premesso, gli importi degli "Incentivi" incassati dalla TECER verranno così utilizzati:

- I. Il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa è utilizzato per coprire i costi sostenuti della CER e/o accantonato.

- II. La Quota Libera (al netto delle spese di gestione) e la Quota Vincolata, come definite al Paragrafo I Articolo 1 del presente Regolamento, così disponibili alla TECER, saranno quindi destinate dal Referente come segue:

a) **Quota Libera**, destinata secondo i seguenti criteri:

Categoria di Soci e Scopi Sociali	%	Criterio
Produttori e Prosumer	40	in proporzione all'energia immessa in rete e disponibile per la condivisione
Tutte le categorie	40	in proporzione al loro contributo alla generazione degli "Incentivi", nel rispetto di quanto indicato dal decreto CACER (sia immissione sia prelievo)
Consumatori privati	10	diviso in parti uguali
Scopi sociali	10	a sostegno economico delle iniziative individuate e deliberate annualmente, ai sensi dell'Articolo 14.1 lett. b) dello Statuto Sociale TECER dall'Assemblea ordinaria dei soci

b) **Quota vincolata**, destinata secondo i seguenti criteri:

Categoria di Soci e Scopi Sociali	%	Criterio
Consumatori privati	50	diviso in parti uguali
Scopi sociali	50	a sostegno economico delle iniziative individuate e deliberate annualmente, ai sensi dell'Articolo 14.1 lett. b) dello Statuto Sociale TECER dall'Assemblea ordinaria dei soci

Eventuali importi residui dovuti, ad esempio per arrotondamenti, saranno destinati agli Scopi sociali o trattenuti dalla TECER.

Articolo 4 - Modalità di distribuzione degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia

L'accredito agli associati degli importi degli "Incentivi" incassati dalla TECER, secondo i criteri previsti dal precedente Articolo 2), indipendentemente dalla data di ammissione, avverrà tramite pagamenti annuali, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di avvenuta approvazione assembleare del bilancio d'esercizio, come previsto dall'Articolo 30 dello Statuto Sociale. Il pagamento sarà riferito all'annualità di competenza e riguarderà esclusivamente gli "Incentivi" per i quali il GSE abbia effettivamente erogato il conguaglio.

I pagamenti saranno effettuati al lordo di eventuali trattenute fiscali e previa presentazione di eventuale idonea documentazione, in conformità al regime fiscale di volta in volta applicabile dall'associato. Per ricevere l'accredito, il socio deve risultare iscritto a libro soci da almeno dodici mesi, calcolati partendo dalla data della delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo

dell'aspirante socio, così come previsto dall'Articolo 6.3 dello Statuto Sociale.

Fino al raggiungimento dell'importo minimo di 25,00 Euro, maturato per ciascun socio, gli importi rimarranno a credito del socio e l'erogazione sarà automaticamente differita all'anno successivo e sommati a quanto ulteriormente maturato. La redistribuzione effettuata dalla TECER ai soci avverrà a seguito del computo fornito dal GSE e assecondando le modalità di acconto e conguaglio e quindi in base a quanto concretamente incassato dal GSE.

Articolo 5 – Recesso del socio

Nel caso si verifichi una delle cause di cessazione del rapporto associativo, previste dall'Articolo 9 dello Statuto Sociale, il socio non avrà diritto ad alcuna quota degli Incentivi se la propria permanenza in TECER sarà stata di durata inferiore a dodici mesi, decorrenti dalla data di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

L'erogazione di quanto eventualmente dovuto a favore del singolo Socio, indipendentemente dalla data di cessazione, verrà effettuata con la naturale cadenza annuale ed a condizione che la quota parte di incentivi maturati superi l'ammontare minimo di 25,00 Euro.

In ogni caso, l'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle eventuali quote associative versate.

Articolo 6 – Profili fiscali

Per quanto previsto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37 del 22/07/2024, per la TECER, in qualità di CER costituita nella forma di ente non commerciale, assume rilevanza fiscale solo l'eventuale corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedente l'autoconsumo istantaneo.

La TECER, in qualità di Referente, gestisce tutti i rapporti con il GSE, compreso l'incasso (per conto dei membri della configurazione) degli incentivi e solo se richiesto specificatamente del corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedente l'autoconsumo istantaneo ricevuto dal GSE e attribuito ai partecipanti. Tale corrispettivo assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri, e non in capo alla CER, in quanto i clienti finali e i produttori facenti parte della CER hanno dato mandato al medesimo Referente per la costituzione e gestione della configurazione con rapporto di mandato senza rappresentanza e con conseguente applicazione del trattamento fiscale in base alla natura propria del soggetto finale, come delineato nella citata Risoluzione n. 18/E del 2021 e nella risposta alla stessa n. 37 del 2022.

Articolo 7 – Divieto di distribuzione di utili

Per la TECER, in quanto Ente del Terzo Settore (ETS), secondo quanto previsto dall'Articolo 8 del Codice del Terzo Settore, «è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo» (comma 2) e che sono vietate le cessioni di beni

e prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, «salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'Articolo 5, comma 3, lett. d) dello Statuto Sociale TECER.

Per quanto previsto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37 del 22/07/2024, la restituzione delle somme da parte di una CER costituita nella forma di ETS ai propri associati non costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili sancito nel citato Articolo 8 del Codice ETS.

Articolo 8 - Adozione

Il presente Regolamento è stato adottato nella seduta dell'Assemblea straordinaria dei soci di data 19 marzo 2025 e si applica a partire dalla stessa data.

Articolo 9 - Produttori non Soci

I Produttori non Soci i cui impianti sono detenuti dalla TECER per le finalità di cui all'art. 42bis, D.Lgs 162/2019 sottoscrivono il presente Regolamento per accettazione espressa delle clausole in esso contenute.

Articolo 10 – Modifiche al presente Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento, comprese le misure delle percentuali di ripartizioni degli Incentivi previste all'Articolo 2), saranno valide ed efficaci solo se approvate e deliberate dall'Assemblea ordinaria dei soci, come previsto dall'Articolo 14.1 lett. i) dello Statuto Sociale della TECER.

Trento, 19 Marzo 2025

il Segretario verbalizzante

il Presidente

GLOSSARIO:

ARERA =	Autorità per la Regolazione Reti e Ambiente
CACER =	Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell'Energia Rinnovabile
CER =	Comunità Energetica Rinnovabile
ETS =	Enti del Terzo Settore
GSE =	Gestore Servizi Energetici
MISE =	Ministero dello Sviluppo Economico
PNRR =	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
TECER =	Trento Energia Comunità Energetica Rinnovabile
TIAD =	Testo Integrato Autoconsumo Diffuso